

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1835 del 04/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 14/09/2016, acquisita al Prot. Com.le 21368 e da Arpae al PGFC/2016/13767 del 19/09/2016, da CONFEZIONI PLAX SRL nella persona di Massimo Leonelli, in qualità di Amministratore dell'Impresa, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 23858 del 12/10/2016, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/14981, successivamente integrata in data 18/10/2016 con Nota Prot. Com.le 24511, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/15268, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 04/11/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 25911 e da Arpaie al PGFC/2016/16059;

**Dato atto** che con Atto Prot. Com.le 27097 del 17/11/2016, acquisito da Arpaie al PGFC/2016/16687, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i. nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Savignano sul Rubicone, AUSL Romagna-Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpaie- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che in data 29/03/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inerente le emissioni in atmosfera acquisita da Arpaie al PGFC/2017/4753;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1301 del 18/01/2017, acquisita da Arpaie al PGFC/2017/711, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato “*A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 14.09.2016 ed assunta al protocollo comunale al n° 21368/2016, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione.*”;

**Dato atto** che gli esiti della Conferenza di Servizi sono riportati nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 31/03/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove in particolare è evidenziato che: “*(...) Vista la relazione tecnica PGFC/2017/4788 del 29/03/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*  
*Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;*  
*Evidenziato per quanto concerne le emissioni autorizzate e non oggetto di modifica, non ricomprese pertanto nella succitata relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie, si confermano i valori limite e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. 7 del 12/01/2009 prot. n. 1343/2009;*  
*Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e il Comune di Savignano sul Rubicone non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA, oggetto della Conferenza di servizi, e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni;*  
*Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e*

*condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;*

*Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i. (...)"*;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 7 del 12/01/2009 prot. n. 1343/2009 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CONFEZIONI PLAX SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CONFEZIONI PLAX SRL** (C.F./P.IVA 03166260400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.29, per **lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 7 del 12/01/2009 prot. n. 1343/2009, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- aumento delle materie prime, in particolare per quanto riguarda la stampa flessografica (diluenti/solventi, ritardanti, inchiostri);
- installazione di una nuova macchina accoppiatrice “senza solventi” e trattamento corona, di cui alla nuova emissione E8;
- trasferimento in altra sede della attività di saldatura e taglio del film plastico, con conseguente eliminazione della emissione E1.

Con la successiva documentazione integrativa, inoltre, sono emerse altre modifiche di seguito riportate:

- nella precedente autorizzazione era indicata una emissione derivante da sfiati e ricambi aria (E5D ventilatore per ricambio aria), ora si precisa che trattasi in realtà di due emissioni per il ricambio aria dei locali mediante ventola a soffitta, denominate E5a e E5b;
- aggiornamento della portata della emissione E6 “camino di emergenza – macchina da stampa n. 2”, che passa da 6.000 Nmc/h a 7.500 Nmc/h.

Con nota PGFG/2016/15042 del 13/10/16 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Il SUAP del Comune di Savignano s. R. con nota del 17/11/2016 acquisita al protocollo PGFC/2016/16687 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- AUSL Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFC/2017/4788 del 29/03/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

*E3 – macchine da stampa* - Tenuto conto che il “consumo massimo teorico di solvente” è pari a 183 t/a, l'attività è compresa al punto 8, lettera a) “*flessografia intesa come un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno*”, della Parte II dell'allegato III alla Parte V del decreto. Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 3.1, per soglie di consumo di solvente >25 t/a, della tabella 1 alla Parte III dell'allegato III alla Parte V del decreto. Quindi, le emissioni in atmosfera sono autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) input di solvente pari a 203 ton/anno (consumo massimo teorico di solvente pari a 183 ton/anno + quantità di solvente recuperato pari a 20 t/anno);

- b) il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è  $\leq$  a 100 mg/Nmc;
- c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere  $\leq$  al 20% dell'input di solvente;
- d) l'emissione totale annua di COV, calcolata mediante la tabella che segue, dovrà essere  $\leq$  42,51 t/a

<b>EMISSIONI CONVOGLIATE (E.conv.)</b>				
ID	Portata Nmc/h	Concentrazione max (mg/Nmc)	Flusso di massa (t/a)	h/anno
E3	14.000	100 x 1,2 (fattore conversione)	5,91	3.520 (16 x 220)
<b>EMISSIONI DIFFUSE (E.diff.)</b>				
203 X 20% = 40,6				
<b>EMISSIONE TOTALE</b>				
(E.conv.+ E.diff.) 5,91 + 40,60 =			<b>46,51 t/a</b>	

- e) entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- g) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- h) i consumi mensili di prodotti contenenti solvente (diluenti/solventi, ritardanti e inchiostri) validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su registro vidimato Tali consumi non devono essere superiori a 90.000 kg di inchiostri a base solvente, 30.000 kg di ritardante a base solvente e 90.000 kg di diluente/solvente;

Relativamente alla gestione dell'impianto di post combustione ceramico, in considerazione dell'aumento delle ore di operatività ed alla luce delle integrazioni volontarie ns PGFC/2017/4753 del 29/03/2017, si ritiene opportuno modificare come di seguito indicato le prescrizioni relative alla gestione di tale impianto e delle emissioni E3, E6 e E7:

1. dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
2. la temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 750°C;
3. sulle emissioni di emergenza E6 e E7, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti;
4. in caso di guasto (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) del combustore termico che comporti l'attivazione automatica delle emissioni di emergenza E6 e E7, la ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative del post combustore nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino e comunque entro due ore dal verificarsi dell'evento, oltre il quale dovranno essere interrotte le attività di stampa;

5. entro le otto ore successive al guasto, la ditta dovrà informare Arpaè SAC, tramite PEC, dell'arresto e del riavvio dell'impianto di post combustione.

Restano ferme le ulteriori prescrizioni relative dall'emissione E3 riportate nell'autorizzazione n. 7 del 12/01/2009 non in contrasto con la presente relazione.

*E6 camino di emergenza per le macchina di stampa* - Il gestore nella documentazione integrativa PGFC/2017/4753 del 29/03/2017 richiede l'aumento della portata dal da 6500 a 7500 Nmc/ora.

*E8 accoppiatrice* - Il gestore dichiara che i prodotti utilizzati non contengono solventi; inoltre, afferma che l'uso di tale macchina, sia durante l'incollaggio che per il trattamento corona, non genera emissioni. I prodotti impiegati in questa attività contengono 3-glicidil ossipropil – trimetossisilano/3-(2,3-Epossipropossi)propiltimetossisilano. Tale sostanza non risulta compresa nelle Parti II e III dell'allegato I alla Parte V del decreto, né il gestore ha provveduto ad individuare "sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente" come indicato dal comma 6 dell'art. 271 del decreto. In bibliografia si è riscontrato che la tensione di vapore di tale sostanza a 20°C è pari a 1,1 Pa, per cui non può essere considerato come COV ai sensi della lettera II) del comma 1 dell'art 268 del decreto. L'attività di trattamento corona sul materiale plastico, che il gestore dichiara avvenire occasionalmente, è riportata al punto 4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI dell'allegato 4 della Determinazione, in cui è previsto un valore limite pari a 1 mg/Nmc per le emissioni di ozono. Vista la durata e la frequenza del trattamento corona (1/2 ore al mese), non si stabilisce l'obbligo di effettuare gli autocontrolli per l'inquinante ozono né in fase di messa a regime né quelli periodici.

Sono presenti inoltre due impianti di combustione termici civili alimentati a metano, di potenza pari, rispettivamente, a 0,26 MW e 0,27 MW, non soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nel titolo II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.

#### *Quadro riassuntivo*

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E3 – macchine da stampa	COV	100
E8 – accoppiatrice	ozono	1

*Conclusioni* - Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione.

Considerato che l'Azienda dichiara di recuperare circa 20 Ton/anno di solvente, che viene poi reimpresso nel processo, il Responsabile dell'endoprocedimento, ai sensi di quanto indicato alla definizione di I2 di cui al punto 2. della parte V all'Allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06, ritiene di integrare quanto proposto nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè con la seguente prescrizione: il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimpressi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul registro vidimato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.

Per quanto concerne le emissioni autorizzate e non oggetto di modifica, non ricomprese pertanto nella succitata relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè, si confermano i valori limite e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. 7 del 12/01/2009 prot. n. 1343/2009.

L'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e il Comune di

Savignano sul Rubicone non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA, oggetto della Conferenza di servizi, e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 7 del 12/01/2009 prot. n. 1343/2009, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 14/09/2016 P.G.N. 21368/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. 4 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO ARIA DI ASCIUGATURA (217 kW, a metano)**

provenienti da un impianto termico con potenza termica inferiore a 3 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O<sub>2</sub></i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONI DI N. 2 CALDAIE CIVILI (27 e 26 kW, a metano)**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera:

### **EMISSIONE N. 5A – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA EMISSIONE N. 5B – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di imballaggi in materie

plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### **EMISSIONE N. 3 – N. 2 MACCHINE DA STAMPA FLESSOGRAFICA**

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	100	mgC/Nmc
--	-----	---------

### **EMISSIONE N. 6 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA N. 2**

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

### **EMISSIONE N. 7 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA N. 1**

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

### **EMISSIONE N. 8 – ACCOPPIATRICE SENZA SOLVENTI E TRATTAMENTO CORONA**

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15)” (art. 275 e punto 3.1 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissioni N. 3, 6 e 7**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
  - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 183 ton/anno;
  - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente;
  - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 46,51 ton;
  - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo,

- secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) i consumi di prodotti contenenti solventi (inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a 90.000 kg di inchiostri a base solvente, 30.000 kg di ritardanti a base solvente, 90.000 kg di solventi/diluenti all'anno;
  - f) il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo **punto 9** ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività;
  - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Prescrizioni inerenti l'impianto di post combustione termica di cui alle **emissioni N. 3, 6 e 7**:
- a) dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
  - b) la temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 750°C;
  - c) sulle **emissioni di emergenza N. 6 e 7**, entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti. Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento.
  - d) in caso di guasto (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) del combustore termico che comporti l'attivazione automatica delle **emissioni di emergenza N. 6 e 7**, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative del post combustore nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino e comunque entro due ore dal verificarsi dell'evento, oltre il quale dovranno essere interrotte le attività di stampa;
  - e) entro le otto ore successive al guasto, la Ditta dovrà informare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), dell'arresto e del riavvio dell'impianto di post combustione;
  - f) le operazioni di arresto e di avviamento del combustore dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tale registro dovrà contenere le informazioni indicate dall'allegato VI, appendice 2 del D.Lgs. 152/06 Parte V e s.m.i. ("schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.....").
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera

[http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per i “*Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*” il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 8** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 8**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione N. 3** devono avere una periodicità almeno **annuale**, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla emissione **N. 3**;
  - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla emissione **N. 3**;
  - dovranno essere annotate le operazioni di arresto e di avviamento del combustore, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 3. relativamente alle **emissioni N. 3, 6 e 7.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**